

*Pubblicare
a cura dell'ufficio
Fuzari Link
Controlli e
si pubblichi sull'account
di Facebook
il giorno dopo*

*Serv. Finanz.
Pres. Cons.
Sindaco
Revisori Cont.*



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

CORTE DEI CONTI



0008567-25/09/2013-SC_SIC-R14-P

COMUNE DI MENFI

Prot. in Arrivo
n. 0025089 del 26-09-2013



Al Consiglio Comunale
per il tramite del suo Presidente
MENFI (AG)

Al Sig. Sindaco del Comune
di
MENFI (AG)

Al Revisore dei conti
del Comune di
MENFI (AG)
FAX N 0925 - 70 21 8 - 70 24 2
TEL N 0925 - 57 04 39

PEC: protocollo@pec.comune.menfi.ag.it
ragioneria@pec.comune.menfi.ag.it

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2011 - ai sensi dell'art. 1, comma 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).
- Trasmissione deliberazione n. 263/2013/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 263/2013/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del 22 LUGLIO 2013 (ore 9,30).

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

Maria D. Frattolascio

protocollo@pec.comune.menfi.ag.it

Da: "sicilia.controllo" <sicilia.controllo@corteconticert.it>
A: <protocollo@pec.comune.menfi.ag.it>; <ragioneria@pec.comune.menfi.ag.it>
Data invio: mercoledì 25 settembre 2013 13.52
Allega: Deliberazione 263 MENFI.pdf; Nota trasmissione Deliberazione 263 MENFI.pdf
Oggetto: MENFI - Invio DELIBERAZIONE 263/2013/PRSP - ADUNANZA SEZ.CONTR. 22 LUGLIO 2013 (ore 9,00).
CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

- AL CONSIGLIO COMUNALE per il tramite del suo PRESIDENTE
- AL SINDACO DEL COMUNE
- AL REVISORE DEI CONTI del Comune di MENFI (AG)

Si trasmette copia della deliberazione adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana e relativa lettera di trasmissione da inoltrare, entrambe, ai destinatari indicati in indirizzo.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:
sicilia.controllo@corteconticert.it

F.to IL DIRIGENTE Maria Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA

La Corte dei conti

Sezione di controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 22 luglio 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo - Presidente
Stefano Siragusa - Consigliere
Giacchino Alessandro - Referendario - relatore -

Visto l'art. 100, secondo comma, e gli artt. 81, 97 primo comma, 28 e 119 ultimo comma della Costituzione;

visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed in particolare l'art. 148 bis;

visto l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto l'art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

visto, altresì, l'art. 1, comma 610, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), il quale espressamente prevede che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";

vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto 2011";

vista la nota del Presidente della Sezione di controllo per la Regione siciliana del 21 agosto 2011, con la quale è stata inoltrata la suindicata deliberazione, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'organo di revisione;

esaminata la relazione compilata dall'Organo di revisione contabile del Comune di Menfi e pervenuta a questa Sezione regionale in data 26 gennaio 2013, nonché la successiva documentazione istruttoria;

vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 296/2013/CONTR. in data 3 luglio 2013, con la quale la Sezione del controllo è stata convocata il giorno 22 luglio





2013 per gli adempimenti di cui al menzionato art.1, comma 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

udito il relatore Referendario Gioacchino Alessandro;

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per l'anno 2006) ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli Organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite dalla Corte.

Al riguardo occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, volto a rappresentare agli organi elettivi, nell'interesse del singolo ente e della comunità nazionale, la reale situazione finanziaria emersa all'esito del procedimento di verifica effettuato sulla base delle relazioni inviate dall'Organo di revisione affinché gli stessi possano attivare le necessarie misure correttive. Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei Conti contribuisce ad assicurare quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato - ordinamento (cf. Corte Costituzionale, sentenze n. 60/2003, 198/2012, 37/2011, 179/2007 e 267/2006).

Da ultimo l'art. 148 bis del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), introdotto dall'art. 3 comma 1 lettera e) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 conv. nella legge 213/2012, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli sulla gestione finanziaria degli enti prevedendo che, in caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno, è previsto l'obbligo, per gli enti interessati, di adottare, entro 60 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di competenza.

Nei casi più gravi, in assenza dei necessari interventi di correzione da parte degli enti, perdurando il pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione, ove la verifica dia esito negativo, può precludere l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia accertata la mancanza di copertura o comunque l'insostenibilità finanziaria degli stessi. La sussistenza di squilibri meno rilevanti o di irregolarità non così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento potrà comunque, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, giustificare eventuali segnalazioni volte a favorire la riconduzione delle criticità emerse entro i parametri della sana e

corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei principali vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute ed a porre in essere interventi idonei per evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà e di squilibrio ovvero per addivenire al superamento delle stesse.

Nell'ambito dell'istruttoria per i controlli di cui all'art. 1, commi 166 e ss., della L. 266/2005, questa Sezione, esaminata la citata relazione redatta dall'organo di revisione del Comune di Menfi, ha formulato la richiesta di numerosi chiarimenti.

Nonostante le risposte fornite si è ritenuto il permanere delle seguenti criticità relative al rendiconto 2011:

1. la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio nella misura di euro 31.747,34, di cui euro 22.191,84 relativi a sentenze esecutive (art.194, lett. a, del TUEL) ed euro 9.555,50 relativi all'acquisizione di beni e servizi senza impegno di spesa (art.194, lett. e, del TUEL) . Tale fenomeno risulta alquanto patologico, atteso che alla data del 31/12/2011 risultavano ancora debiti da riconoscere nella consistente misura di euro 1.610.684,19;

2. la sussistenza di profili di criticità tali da incidere sui futuri equilibri di bilancio; il riferimento è, in particolare, alla conservazione in bilancio di consistenti residui attivi remoti e di dubbia esigibilità, specie se riferiti al Tit. I (euro 4.458.833,78) e al Tit. III dell'entrata (euro 2.567.726,67);

3. il mancato rispetto del secondo dei dieci parametri che individuano, ai sensi del D.M. 24/9/2009, gli enti strutturalmente deficitari ed in particolare il parametro relativo ai residui attivi di nuova formazione;

4. la presenza di un consistente debito nei confronti della società SO.GE.I.R. Spa, ammontante ad euro 936.295,19, relativamente alla gestione per il periodo 2007-2011;

5. diverse errate imputazioni sugli altri servizi per conto terzi;

6. l'anomala presenza di residui attivi del titolo Vi dell'entrata, sorti in periodi precedenti al 2007 ed in particolare le seguenti tre voci che, tra l'altro, risultano di maggiore importo:

- | | | |
|----|---|--------------|
| a) | depositi cauzionali per occupaz. Area per costruzione strada | € 31.699,51; |
| b) | realizzazione impianti fotovoltaici edifici com.li - Project Fin. | € 73.875,24; |
| c) | accertamento COGEIR anno 2006 | € 96.224,56; |



7. mancata adozione di adeguate azioni correttive a seguito della deliberazione n.333/2012, relativa al rendiconto 2010, atteso che diverse problematiche evidenziate si sono rilevate anche nell'esercizio successivo.

All'odierna Adunanza pubblica, per l'amministrazione, che ha fatto pervenire una memoria (acclarata al protocollo della Sezione in data 17 luglio 2013 al n. 6862), era presente il Responsabile dei servizi finanziari, dr. Leonardo Montelione, che si è riportato alla stessa.

In merito al primo punto (consistente situazione debitoria), conferma i dati di cui al deferimento, precisando che la cifra di € 1.610.684,19 si riferisce a potenziali situazioni debitorie per le quali è in corso la valutazione da parte dei competenti responsabili di servizio ai fini dell'eventuale riconoscimento. Rispetto alle cifre sopra riportate, infatti, l'ente riferisce che sono stati riconosciuti € 600.000,00 relativamente al debito con l'ATO So.Ge.I.R. 1 (su un debito totale di € 936.295,19); mentre € 383.492,40, riferito a una sentenza della Corte di Cassazione, è stato transatto nel 2012 a una cifra di poco inferiore; € 228.977 sono relative a un contenzioso attualmente in fase di appello, € 47.748 si riferiscono ad acquisizioni di beni e servizi ed € 14.171 a procedure espropriative. Sul punto, la Sezione non può che confermare il motivo di deferimento ed evidenziare che il lungo lasso di tempo intercorso dall'emersione della situazione debitoria potenziale al 31.12.2011 non può giustificare il permanere di incertezze e di valutazioni in ordine alle fattispecie oggetto di analisi che devono, invece, essere accertate con la massima tempestività e certezza sia per garantire la stabilità degli equilibri di bilancio che per evitare l'aggravio di spese accessorie e per interessi. Giova ricordare, inoltre, che i responsabili dei servizi hanno l'obbligo di effettuare periodiche ricognizioni (art. 193 del TUEL) ai fini di un controllo concomitante e costante della situazione gestionale, teso alla tempestiva segnalazione delle passività all'organo consiliare. Per quest'ultimo, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 194 del TUEL, il riconoscimento della legittimità costituisce atto dovuto e vincolato (principio contabile 2.96), da espletare senza indugio, al fine di evitare indebito aggravio di spesa per maturazione di oneri accessori (interessi moratori, spese legali, ecc.).

In merito al secondo punto (residui attivi di dubbia esigibilità), l'ente evidenzia che ad oggi sono stati riscossi residui del titolo I per 2,4 milioni di euro, a fronte di un ammontare di 4,4 milioni, e residui del titolo III per 1,6 milioni di euro, a fronte di un ammontare di 2,5 milioni. Restano da riscuotere, quanto al titolo I, residui TARSU per circa 1,8 milioni di euro, riferiti, in particolare, alle annualità 2007-2011 ed affidati all'agente della riscossione per la procedura di riscossione coattiva su ruolo; quanto al titolo III, canoni del servizio idrico integrato per circa 450 migliaia di euro, oneri di

urbanizzazione per 304 migliaia di euro e canoni di impianti di pubblicità per 94 migliaia di euro. Nel dare atto degli sforzi profusi dall'ente, il Collegio deve rilevare che i dati esposti confermano, comunque, la criticità segnalata.

A ciò deve aggiungersi che lo sfioramento del parametro di deficitarietà strutturale relativo ai residui di nuova formazione (71% rispetto alle entrate correnti, a fronte di una soglia limite del 42%), rilevato al punto 3. del deferimento, indica la produzione nel corso dell'esercizio di residui attivi di nuova formazione in misura elevata tale da destare preoccupazione per gli equilibri di bilancio e di cassa. A tal proposito l'ente riferisce che essi sono dovuti principalmente a TARSU, ICI e Servizi idrico integrato, per i quali ora le scadenze legislative (saldo ICI al 16 dicembre) ora l'organizzazione dei relativi servizi e la prassi consolidata rendono inevitabile lo scarto temporale di un anno tra versamento e ordinativo di incasso o tra accertamento e riscossione. Evidenzia, comunque, che per quanto attiene alla TARES, anche in esecuzione delle misure correttive adottate dal Consiglio Comunale (deliberazione di C.C. n. 21 del 16.4.2013) a seguito della pronuncia di questa Sezione n. 333/2012/PRSP sul rendiconto 2010, con cui veniva segnalata analoga criticità, è stata anticipata la tempistica di bollettazione e riscossione delle somme dovute dai contribuenti. Nel prendere atto di quest'ultima misura correttiva, la Corte raccomanda di prestare massima attenzione al fenomeno poiché il mantenimento di un certo volume di residui attivi viola i principi di chiarezza, veridicità ed attendibilità del bilancio in quanto non consente una corretta rappresentazione dei dati finanziari e contabili e può, nei casi più gravi, rendere inattendibile l'avanzo di amministrazione, che, in presenza di residui attivi remoti di dubbia esigibilità - specie se riferiti al Tit. I e III dell'entrata - può essere fittizio e non reale ponendo a rischio gli equilibri dei futuri bilanci dell'ente potendo, in ipotesi, andare a finanziare nuove spese correnti nel bilancio di competenza.

Sul quarto punto, l'ente rappresenta che i rapporti debitori con la società che gestisce il servizio rifiuti, risalenti al periodo 2007-2011 e dovuti all'emergere a fine esercizio di maggiori costi rispetto a quelli preventivati, sono stati recentemente oggetto di riconoscimento di debito fuori bilancio per € 600.000 finanziato con l'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2012. La fattispecie conferma le criticità diffusamente riscontrate rispetto al servizio rifiuti, riconducibile all'inadeguata programmazione finanziaria nonché una scarsa conoscenza e governance dei rapporti con la stessa società partecipata. Sul punto deve, inoltre, essere chiarita la discordanza tra la misura del debito oggetto di riconoscimento e l'ammontare complessivo del debito presunto di oltre 900 migliaia di euro sopra riportato.

Sul quinto punto, l'ente nel condividere il rilievo mosso fa presente che esso deriva da un'impostazione contabile e gestionale precedente, difficilmente modificabile in corso di esercizio. Evidenzia che le principali poste si riferiscono a contributi ricevuti dallo Stato



per la ricostruzione del Belice, che non vi è stata refluenza ai fini del saldo di competenza mista rilevante per il rispetto del Patto di stabilità e che nel corso del 2012 si è proceduto ad una corretta appostazione.

Sull'anomala presenza di residui attivi del titolo VI (punto 6. del deferimento) riferisce sulle singole poste evidenziate nel deferimento: in un caso si è trattato di deposito cauzionale relativo al 1999, per il quale è stato disposto di verificare l'eventuale introito; in un altro, di contributi regionali per impianti fotovoltaici risalente al 2006 e per il quale verrà verificata la ragione del mantenimento a residuo della somma ed eventualmente a regolarizzare la contabilità, attraverso la cancellazione ovvero l'iscrizione al titolo IV dell'entrata e II della spesa; l'ultima fattispecie rilevata si riferisce alla allocazione della TARSU del 2006 sul convincimento della non titolarità del relativo servizio e la relativa somma si è comunque ridotta a 263 migliaia di euro. L'ente conferma, pertanto, i rilievi formulati. Al riguardo il Collegio raccomanda una sollecita regolarizzazione contabile affinché i documenti di bilancio siano correttamente rappresentativi dei fatti gestionali e questi ultimi siano verificati rigorosamente nella loro sussistenza ed attualità nonché nella corrispondenza alla rappresentazione contabile che ne è stata fornita, tenendo conto dei principi ripetutamente chiamati in materia di servizi conto terzi.

Infine, in ordine alle misure correttive rispetto alla deliberazione della Sezione n. 333/2012/PRSP rinvia alla delibera di C.C. n. 21 del 16 aprile 2013, trasmessa alla Sezione il 6 maggio 2013. A tal proposito, nel dare atto degli sforzi profusi dall'ente per superare le segnalate criticità, la Sezione deve comunque segnalare che, alla luce di quanto evidenziato le stesse, già rilevate in precedenti pronunce di questa Sezione, devono essere comunque ulteriormente monitorate onde pervenire al loro definitivo superamento ed evitare che assumano il carattere di cronicità.

In conclusione, questa Sezione, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto 2011 del Comune di Menfi, ritiene che, allo stato degli atti ed alla luce di quanto responsabilmente riferito in sede di controdeduzioni, non sussistano squilibri ed irregolarità così gravi da richiedere l'adozione della pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL; fermo restando, comunque, che il presente controllo ha fatto emergere taluni profili di criticità, nei termini evidenziati nei motivi di deferimento ed in narrativa, meritevoli di segnalazione, in chiave collaborativa, come previsto dall'articolo 7, comma 7 della legge 131/2003, anche in ragione della cronicità degli stessi, sia pure fatti oggetto di misure correttive da parte dell'ente, con la conseguente necessità che l'ente prosegua le azioni correttive intraprese, di cui si è dato atto, e ponga in essere ogni altro intervento necessario a ricondurre gli stessi entro i parametri della sana e corretta gestione finanziaria al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto

dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica.

P. Q. M.

segnala la presenza, nei termini evidenziati e allo stato degli atti, dei sopra menzionati profili di criticità con riferimento ai punti del deferimento.

ORDINA

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - ai fini dell'adozione delle necessarie misure correttive oltre che al Sindaco e al Revisore dei conti del Comune di Menfi.

DISPONE

che l'ente ponga in essere gli interventi idonei per addivenire al superamento delle segnalate situazioni di squilibrio e di irregolarità.

Così deciso in Palermo nella Camera di Consiglio del 22 luglio 2013.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(Giacchino Alessandro)

(Maurizio Graffeo)

Depositata in segreteria il

25 SET. 2013

IL DIRIGENTE

(Dot. ss. Maurizio D. Francesco)

